

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del CC. N. 6 del 14.02.2006
Modificato con deliberazione del CC. N. 29 del 27.11.2012
Modificato con deliberazione del CC. N. 50 del 17.11.2016

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, nei limiti stabiliti dalla Legge e dallo Statuto e per quanto da essi non previsto, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

Art. 2 Consiglieri Comunali

1. Le modalità di elezione dei consiglieri sono disciplinate dalla Legge.
2. I consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle loro funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.
3. Il Consiglio comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza ed improrogabilità che ne hanno resa necessaria l'adozione.

Art. 3 Prima seduta del Consiglio - Consigliere anziano

1. La prima convocazione del Consiglio è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. Per la circostanza è convocato e presieduto dal Sindaco.
2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza. La seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
3. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale calcolata ai sensi della normativa vigente, con l'esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri. Il Consigliere anziano presiede il Consiglio in caso di assenza del Sindaco e del Vice-Sindaco.

Art. 4 Primi adempimenti del Consiglio

1. Nella prima seduta il Consiglio Comunale:
 - A) procede alla convalida degli eletti;
 - B) riceve la comunicazione del Sindaco sulla composizione della Giunta Comunale e sulla nomina del Vice-Sindaco.

Art. 5 Presidenza del Consiglio

1. Compete al Sindaco la presidenza del Consiglio Comunale. In caso di sua assenza o impedimento la presidenza è assunta dal Vice-Sindaco e, ove anche quest'ultimo risulti assente, dal Consigliere anziano.
2. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.

3. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti, concede la facoltà di parlare e toglie la parola in caso di inosservanza di leggi e regolamenti da parte dell'oratore, richiama all'argomento gli oratori che se ne allontanano e dispone che i lavori si svolgano osservando le disposizioni contenute nel presente regolamento.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità.

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

Art. 6 Costituzione

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo può essere costituito anche da un solo consigliere. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco il nome del Capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Sindaco le variazioni della persona del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni è considerato Capogruppo il consigliere del gruppo "anziano" secondo la legge.
4. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.
5. Qualora più consiglieri si distacchino dal gruppo in cui sono stati eletti e non aderiscano ad altri gruppi, essi costituiscono un gruppo autonomo misto che elegge al suo interno il Capogruppo salvo il caso del gruppo costituito da un solo consigliere ove costui sarà Capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco, da parte dei consiglieri interessati.

Art. 7 Presenza d'atto del Consiglio

1. Il Consiglio, nella sua prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei Capigruppo e di ogni successiva variazione.

Art. 8 Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Presidente delle adunanze consiliari, su ogni argomento che risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio; la Conferenza è altresì l'organismo di cui il Presidente delle adunanze consiliari si avvale per assicurare adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al consiglio.
2. Oltre quanto previsto dal precedente comma, la Conferenza dei Capigruppo può fare proposte su determinati oggetti, di volta in volta ad essa assegnati dal Sindaco o dal Consiglio.
3. La conferenza dei Capigruppo, ancorché facoltativa, viene convocata di norma prima delle sedute del Consiglio Comunale, escluse quelle aventi carattere d'urgenza.
4. La convocazione è prerogativa del Sindaco o suo delegato ed essa può avvenire anche su richiesta motivata di uno dei Capigruppo consiliari.
5. Della Conferenza sono membri di diritto i Capigruppo. I Capigruppo possono delegare per iscritto un altro consigliere appartenente al proprio gruppo a partecipare alla Conferenza in caso di impossibilità temporanea del Capogruppo a presenziare.

6. Ai lavori della conferenza possono partecipare, anche su richiesta di uno o più Capigruppo, con soli compiti di relazione e per approfondire le informazioni, i componenti della Giunta Comunale, i responsabili di servizio ed eventuali altri soggetti quali, ad esempio, componenti l'organo di revisione, esperti ed estensori di Piani urbanistici.

Art. 9

Convocazione e sedute della Conferenza dei Capigruppo

1. La convocazione avviene di norma mediante avvisi scritti, fax, e-mail o convocazione telefonica ai Capigruppo, membri della Conferenza.
2. La riunione della Conferenza ha luogo nella sede municipale. Alle sedute non è ammesso pubblico.
3. La seduta della Conferenza dei Capigruppo consiliari è valida e legalmente costituita quando vi partecipa non meno della metà dei membri.
4. L'eventuale verbalizzazione dei lavori della Conferenza spetta al membro più giovane della stessa, presente in seduta.

Art. 10

Funzioni rappresentative

1. I consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una Delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta Comunale.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 11

Sede riunioni

1. Le sedute del Consiglio Comunale si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.
2. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.
3. Il Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.
4. In occasione delle riunioni del Consiglio sono esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana, quella dell'Unione europea e quella del Comune per tutta la giornata in cui si tengono le sedute.
5. Il Consiglio può essere riunito anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune. In tal caso la riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, quando materia di competenza del consiglio comunale.
6. Il Consiglio può altresì essere convocato d'urgenza. La riunione d'urgenza è legata a fatti eccezionali ovvero per assumere deliberazioni che, se non approvate, comportano l'insorgere di danni in capo all'Amministrazione.

7. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma precedente possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso.

Articolo 12 "Convocazione"

1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti.
2. L'avviso di convocazione va consegnato via PEC (Posta Elettronica Certificata), all'indirizzo indicato dal consigliere.
3. Ai consiglieri che non dispongono di posta elettronica certificata, il Sindaco comunica la convocazione del consiglio comunale a mezzo di posta elettronica ordinaria.
4. L'avviso di convocazione completo dell'ordine del giorno, a disposizione dei consiglieri e di chiunque vi abbia interesse, è pubblicato sul sito internet del comune. L'avviso di convocazione indica il giorno, l'ora ed il luogo della riunione.
5. I Consiglieri dichiarano l'indirizzo o gli indirizzi di posta elettronica dove ricevere la convocazione. A tal fine, i Consiglieri sottoscrivono l'accordo il cui schema è allegato al presente Regolamento.
6. Ai Consiglieri sono inviati la convocazione e l'ordine del giorno nonché le proposte di deliberazione e la documentazione in formato digitale. I Consiglieri che non dispongono di una casella di posta elettronica possono verificare l'ordine del giorno sul sito internet del comune, ovvero visionare la convocazione e i documenti presso la segreteria comunale.
7. Quando per motivi tecnici non sia assolutamente possibile avvalersi delle suddette tecnologie, l'avviso di convocazione completo di ordine del giorno è consegnato in forma cartacea al domicilio dei Consiglieri, su richiesta degli stessi.
8. Ogni qual volta, nel presente Regolamento si usi l'espressione "consegna/notificazione dell'avviso di convocazione" si deve sempre intendere la stessa quale sinonimo di "trasmissione dell'avviso convocazione".
9. La trasmissione dell'avviso convocazione deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione. Il computo dei termini si effettua ai sensi dell' art. 155 c.p.c.
10. Nei casi di convocazione d'urgenza, l'avviso va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti. E' vietato inserire nell'ordine del giorno delle sedute convocate ai sensi del presente comma, argomenti che non rivestono carattere di comprovata urgenza.
11. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
12. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio e in altri luoghi pubblici almeno il giorno precedente a quello fissato per l'adunanza.
13. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se non è stata depositata almeno 48 ore prima della seduta nella sala delle adunanze, con esclusione degli oggetti inseriti nelle convocazioni di urgenza, per i quali il deposito dovrà essere effettuato almeno 24 ore prima; i regolamenti, le convenzioni e le varianti al Piano Regolatore Generale Comunale debbono invece venir messi a disposizione almeno 5 giorni prima. Gli eventuali pareri obbligatori, fatti salvi i termini di legge, devono comunque essere a disposizione dei consiglieri prima dell'inizio della seduta.

14. I consiglieri comunali possono presentare per iscritto, sino a 24 ore prima della seduta, emendamenti alle proposte di deliberazione sui quali devono essere espressi i pareri previsti per legge. La disciplina del presente comma non si applica agli emendamenti al Bilancio di previsione, che trovano disciplina nel Regolamento comunale di Contabilità.

15. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Art. 13

Seduta di prima convocazione

1. Il Consiglio Comunale non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, ossia non intervengono almeno otto componenti in totale. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno, entro otto giorni e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno sei consiglieri, non computando a tal fine il Sindaco.

2. Nel caso in cui trascorsi trenta minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione ed eseguita la verifica dei presenti sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

3. Dopo la verifica effettuata all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo la verifica, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione della verifica. Nel caso che dalla verifica risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente può disporre la sospensione temporanea dell'adunanza, fino a trenta minuti, dopo la quale viene effettuata una nuova verifica dei presenti. Ove risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

4. I consiglieri che abbandonano i banchi del Consiglio prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, anche nel caso previsto dall'art. 21 del presente Regolamento..

5. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 14

Seduta di seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale.

2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 12.

3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso di quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale. Per la rinnovazione agli assenti non si applicano i termini di cui all' art. 12, essendo

sufficiente che l'avviso sia consegnato dodici ore prima della seduta di seconda convocazione. Analogamente si procede nei casi di cui all' art. 12, comma 5.

4. Si applicano anche alle sedute di seconda convocazione le disposizioni contenute nell'art. 13, commi da 2 a 5.

Art. 15

Divieto di trattazione di argomenti in sedute di seconda convocazione

1. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei consiglieri, non computando a tal fine il Sindaco, i seguenti atti:

- a) Statuto e Regolamenti,
- b) Strumenti urbanistici e loro varianti;
- c) Deliberazioni relative al patrimonio disponibile o indisponibile dell'ente.

Art. 16

Ordine del giorno

1. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, fatto salvo quanto disposto dall' art. 43.

2. L'inversione di questi, su proposta del Presidente o a richiesta di almeno un consigliere, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. La trattazione di un argomento iscritto all' ordine del giorno può essere sospesa o rinviata ad altra seduta, su proposta del Presidente o di un consigliere, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 17

Sedute - Adempimenti preliminari

1. Il Sindaco può informare l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.

2. Dà comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.

3. I verbali vengono approvati per alzata di mano.

4. Sui verbali non è concessa la parola salvo che per fatti personali o per richiedere l'introduzione di rettifiche agli interventi.

Art. 18

Registrazione delle sedute

1. Sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi elettromagnetici e/o audiovisivi delle adunanze ai fini della sola attività documentale istituzionale del Comune. E' possibile la ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale, a mezzo magnetofoni, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, dovuto ad episodi di rilevante attualità, da parte degli organi di informazione, previa autorizzazione del Presidente.

Art. 19

Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

2. Il Presidente dispone che la seduta sia segreta quando si deve procedere alla trattazione di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.
3. Durante le sedute segrete restano in aula, vincolati al segreto d'ufficio, i componenti del Consiglio e il Segretario Comunale, quest'ultimo quando non sia interessato.
4. Durante le sedute segrete non è ammessa la registrazione della discussione.

Art.20

Aggiornamenti e sospensioni delle sedute

1. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Presidente o dei singoli consiglieri, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e modi di cui al precedente art. 12.
2. I lavori del Consiglio possono essere sospesi dal Presidente per un congruo lasso di tempo, comunque non superiore a trenta minuti.

Art.21

Obbligo di astensione dalle sedute

1. Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge, gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.
2. Il divieto di cui al comma 1 comporta anche l'obbligo di abbandonare i banchi del Consiglio durante la trattazione di detti affari, dandone comunicazione al Segretario che lo fa constare a verbale.

Art. 22

Partecipazione alle sedute di funzionari e soggetti esterni

1. Il Presidente, anche su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare alle sedute i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario sui punti che hanno giustificato l'invito.
2. Possono altresì essere invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti sui punti che hanno giustificato l'invito.

Art. 23

Uso della lingua friulana

1. Il consigliere ha facoltà di esprimersi in lingua friulana. In tal caso il consigliere fornisce contestualmente il testo scritto e tradotto in lingua italiana, salva l'eventualità, valutata dal Presidente, della sola traduzione orale per gli interventi convenientemente brevi.
2. Il verbale di deliberazione conterrà il solo intervento in lingua italiana e la menzione che lo stesso è stato reso anche in lingua friulana salvo che il consigliere fornisca il testo in lingua friulana nel qual caso lo stesso verrà allegato al verbale.
3. Alle interrogazioni a risposta scritta il Sindaco ha facoltà di rispondere utilizzando contestualmente l'italiano e il friulano.
4. Qualora un consigliere richieda che l'intervento reso in lingua friulana sia letto anche in lingua italiana, il Presidente dispone per la lettura anche del testo tradotto.

Art. 24
Partecipazione dell'assessore non consigliere

1. L'assessore non consigliere eventualmente nominato dal Sindaco, partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto.
2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

TITOLO IV
DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 25
Ordine durante le sedute

1. Al Presidente spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute. A lui spetta:
 - a) richiamare all'ordine i consiglieri che contravvengono alle leggi ed ai regolamenti, che usino linguaggio sconveniente, che turbino comunque la libertà delle discussioni o l'ordine delle sedute;
 - b) togliere la parola ai consiglieri che si palesino recidivi o gravemente responsabili nelle infrazioni di cui alla lettera precedente;
 - c) ordinare, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, che venga espulso dall'aula chiunque sia causa di disordini, facendo menzione del tutto nel processo verbale;
 - d) far sgomberare l'aula qualora fra il pubblico si verificano disordini e non si arrivi ad individuare la persona o le persone che ne siano causa, o il provvedimento sia comunque reso necessario per il normale svolgimento della seduta;
 - e) sospendere e sciogliere la seduta, in caso di gravi motivi. L'abbandono del seggio da parte del Presidente, durante la seduta e per i motivi di cui sopra, equivale a momentanea sospensione della seduta stessa. Se il Presidente abbandona l'aula per i motivi citati la seduta è sciolta ed è nulla ogni deliberazione assunta in sua assenza e con altra Presidenza.
2. Il pubblico deve mantenere sempre il silenzio ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.
3. Durante le sedute del Consiglio Comunale nessuna persona estranea può avere accesso nella parte riservata ai consiglieri, senza il consenso del Presidente.
4. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.
5. Se un consigliere turba con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo.
6. Indipendentemente dal richiamo il Presidente può disporre la sospensione o lo scioglimento della seduta qualora un consigliere provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 26
Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

Art. 27
Prenotazione per la discussione

1. I consiglieri si prenotano per parlare prima che abbia inizio la discussione, ovvero durante la stessa. In caso di prenotazione contemporanea decide il Presidente.
2. I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono preventivamente informare il Presidente all' inizio della seduta e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti per il proprio intervento, dopo che siano stati trattati tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Le dichiarazioni di cui al presente comma non sono verbalizzate.

Art. 28
Svolgimento interventi

1. Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. I consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino fra i banchi del Consiglio al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
3. I consiglieri possono intervenire su ogni argomento per richiedere chiarimenti, per partecipare alla discussione, per esprimere la dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami a disposizioni di legge o di regolamento o all'ordine del giorno, secondo le modalità previste negli articoli successivi.

Art. 29
Durata degli interventi

1. Prima della discussione il Sindaco o chi da lui delegato illustra l'argomento. Dopo l'illustrazione ogni consigliere ha diritto ad avanzare richieste di chiarimenti.
2. Ottenute le risposte, la durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
 - a) i dieci minuti per l'illustrazione di eventuali proposte di emendamenti sugli atti oggetto di esame consiliare;
 - b) i quindici minuti per la discussione di proposte di deliberazioni, riguardanti l' esame del Bilancio e del Rendiconto, i programmi di opere pubbliche, l'adozione di strumenti urbanistici e delle loro varianti;
 - c) i quindici minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, non previste dalla lettera b);
 - d) i dieci minuti per dichiarazione di voto, gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.
3. Il consigliere ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Presidente e al Consiglio.
4. Qualora il consigliere superi il termine assegnato per l'intervento il Presidente può togliergli la parola dopo averlo invitato a concludere.
5. Il Presidente richiama il consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur invitato persiste nel suo atteggiamento.
6. La lettura di un intervento durante la discussione non può, in ogni caso, eccedere la durata di dieci minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
7. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

8. Limiti di tempo diversi da quelli fissati ai commi precedenti possono essere concordati nell'ambito della Conferenza dei Capigruppo, dandone avviso al Consiglio prima che si proceda all'esame dell'argomento.

Art. 30

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2. Tali questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio la discussione.
3. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.
4. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
5. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i tre minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
6. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, per non più di cinque minuti ciascuno.
7. Ove il Consiglio venga chiamato dal Presidente a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 31

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri, così come emersi dalla discussione o dagli atti consiliari.
2. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicare in che cosa questo consiste, deve precisarne i motivi. Il Presidente decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
3. Il consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Art. 32

Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere, qualora in contrasto con il voto espresso dal gruppo di appartenenza, o il capogruppo o un consigliere da lui delegato, può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 33

Votazione

1. I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano a discrezione del Presidente.

2. Le sole deliberazioni concernenti le singole persone, con riferimento alle qualità e attitudini delle stesse, si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
3. I consiglieri che dichiarino di non partecipare alla votazione, e che sono seduti tra i banchi durante lo svolgimento della stessa, sono considerati astenuti. Gli astenuti dalla votazione sono conteggiati tra i presenti, concorrendo quindi al numero legale, ma non sono conteggiati tra i votanti
4. terminate le votazioni il Presidente, con l'assistenza di tre consiglieri in rappresentanza della maggioranza e della minoranza, sempre che tutte e due le componenti siano presenti, con funzioni di scrutatori per le sole votazioni a scrutinio segreto, ne riconosce e proclama l'esito concludendo il suo intervento con la formula "Il Consiglio approva" oppure "Il Consiglio non approva".
5. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti per legge o per statuto, per i quali si richiedono particolari maggioranze di voti, si intende approvata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. La maggioranza assoluta è determinata nel numero pari alla metà più uno dei votanti; se il numero dei votanti è dispari la maggioranza assoluta è data da un numero di voti che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
6. Qualora una proposta ottenga lo stesso numero di voti favorevoli e contrari, il Presidente può disporre per una seconda immediata votazione; in caso di seconda parità la votazione è considerata inefficace e la proposta non può più essere posta in votazione nella stessa seduta.
7. Sono fatte salve le ipotesi in cui la normativa vigente preveda diverse modalità di votazione.

Art. 34

Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

Art. 35

Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione il Presidente, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Art. 36

Verbalizzazione delle riunioni

1. Delle deliberazioni del Consiglio sarà compilato a cura del Segretario Comunale il processo verbale.
2. Il verbale indicherà l'elenco dei Consiglieri intervenuti, il nome di quelli che vi presero parte, il numero di voti resi pro e contro ogni proposta, nonché l'indicazione dei Consiglieri che si sono astenuti, il nome dei Consiglieri chiamati ed il loro voto nelle votazioni per appello nominale, se la seduta fu pubblica o segreta e la forma seguita nella votazione.
3. Potranno essere utilizzati sistemi di registrazione elettromagnetica della seduta; in tal caso, la registrazione costituisce ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/90 la documentazione amministrativa della discussione salva la facoltà del Consigliere di presentare dichiarazioni di voto in forma scritta per l'inserimento nel verbale della delibera. Il nastro originale della registrazione è archiviato a cura del Segretario per almeno tre anni; per l'eventuale ascolto da parte del Consigliere, saranno messe a disposizione copie del nastro originale delle quali potrà essere richiesto il rilascio per estratto, degli interventi di cui abbia interesse.

4. Comunque, a supporto del lavoro di verbalizzazione e nell'interesse del Consiglio Comunale, i lavori consiliari potranno essere registrati integralmente. Il supporto magnetico e il registro-brogliaccio sono conservati a cura della segreteria fino all'approvazione del relativo verbale da parte del Consiglio.
5. Gli interventi e le dichiarazioni dei Consiglieri nel corso della seduta sono riportati sinteticamente. Allorquando gli interessati ne facciano richiesta, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fornito al Segretario subito dopo la lettura in Consiglio.
6. Questo verbale sarà approvato dal Consiglio nella successiva seduta e a tale scopo esso sarà depositato a disposizione dei Consiglieri.
7. I consiglieri potranno muovere le loro eventuali osservazioni e chiedere che vengano inserite eventuali rettifiche, senza però rientrare nel merito della discussione.
8. I processi verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario ed inviati agli Organi Superiori a seconda delle competenze previste dalla legge.

TITOLO V DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 37 Diritto all'informazione dei consiglieri

1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune negli orari di lavoro degli uffici, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate dal Regolamento comunale che disciplina l'accesso agli atti.
2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici del Comune copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi ai sensi di legge.
3. Le deliberazioni della Giunta Comunale devono essere trasmesse in elenco ai singoli Capigruppo contestualmente alla loro pubblicazione; i relativi testi vengono inviati per posta elettronica agli stessi.

Art. 38 Interrogazioni e interpellanze

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco o alla Giunta se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato argomento.
2. Le interpellanze consistono nella domanda al Sindaco circa i motivi e le finalità di una azione o di un provvedimento.
3. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentare per iscritto al Sindaco o alla Giunta da uno o più consiglieri.
4. I consiglieri interroganti o interpellanti nel presentare le domande dichiarano se intendono avere risposta scritta. Il Sindaco fa partecipe il Consiglio Comunale delle interrogazioni e delle interpellanze che richiedono risposta orale.
5. Il consigliere ha diritto di avanzare interrogazioni o interpellanze a carattere di urgenza. In tal caso la risposta è data oralmente alla prima seduta, qualora pervenga almeno 48 ore prima della

giornata prevista per la seduta. Nel caso in cui, alle interrogazioni e alle interpellanze presentate almeno 48 ore prima della seduta, non sia data risposta per qualsiasi impedimento, la stessa sarà fornita in forma scritta entro sette giorni dal ricevimento.

6. Il consigliere che ha avanzato l'interrogazione o l'interpellanza, ovvero il primo firmatario nel caso di interrogazioni o interpellanze firmate da più consiglieri, può illustrare al Consiglio nel limite di cinque minuti i contenuti della stessa. Ogni firmatario ha diritto di replica, dopo la risposta ricevuta, nel limite di tre minuti.

7. Alle interrogazioni e alle interpellanze, a risposta orale, in assenza di sedute consiliari entro 60 giorni dalla presentazione, sarà fornita risposta scritta.

Art. 39 Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.

2. La mozione è presentata al Presidente che è tenuto ad inserirla all'ordine del giorno di una successiva riunione del Consiglio Comunale.

Art. 40 Svolgimento delle mozioni

1. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai cinque minuti.

2. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai cinque minuti, i consiglieri e i componenti la Giunta Comunale. Il consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.

3. Non sono consentiti altri interventi oltre quelli per dichiarazione di voto.

Art. 41 Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per alzata di mano.

Art. 42 Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per alzata di mano. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 43 Mozione d'ordine

1. Ogni consigliere può presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine: essa consiste in un richiamo verbale volto ad ottenere nel modo di presentare, discutere ed approvare una deliberazione siano osservati la legge, lo statuto ed i regolamenti o nel rilievo sul modo e l'ordine con il quale si intende procedere alla discussione o alla votazione.

2. Sulla mozione si pronuncia il Presidente.

3. Qualora la sua decisione non sia accettata dal proponente o da altri consiglieri, il consiglio decide seduta stante.

Art. 44
Manifestazione di sentimenti

1. Non è necessaria la preventiva inserzione all'ordine del giorno per le proposte che si limitano a provocare una manifestazione di sentimenti del Consiglio di fronte ad un fatto avveratosi, temuto o sperato, le quali non impegnino il bilancio del Comune, né modifichino le norme vigenti in qualsiasi ramo dell'amministrazione.

2. Spetterà al Presidente del Consiglio valutare se ammettere o meno la proposta alla discussione.

TITOLO VI
COMMISSIONI CONSILIARI

CAPO I° COMMISSIONI PERMANENTI

Art. 45
Costituzione e composizione delle commissioni permanenti

1. Il Consiglio Comunale può costituire al suo interno commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica.

2. Le commissioni permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, la maggioranza e la minoranza consiliare, e/o assessori comunali. La nomina dei componenti è effettuata dalla Giunta Comunale sulla base delle designazioni pervenute dai Capigruppo.

3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante. La Giunta Comunale provvede alla sostituzione sulla base della designazione.

Art. 46
Presidenza e convocazione delle commissioni permanenti

1. Il Presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti.

2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della commissione che è tenuta, convocata dal Sindaco, entro 20 giorni da quello in cui è esecutiva la deliberazione di nomina, ed è presieduta dal consigliere più anziano per età.

3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla commissione entro la prima seduta successiva a quella della sua nomina.

4. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.

5. La convocazione è disposta a cura del Presidente, con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio, almeno cinque giorni prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è inviata copia al Sindaco entro lo stesso termine.

Art. 47

Funzionamento delle commissioni permanenti

1. La riunione della commissione è valida quando sono presenti almeno la metà dei componenti.
2. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare alle riunioni di tutte le commissioni, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, ma con esclusione del diritto di voto.
3. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale, a disposizione dei membri della commissione.
4. La redazione dei verbali della commissione viene effettuata dal consigliere più giovane per età.
5. Le decisioni vengono assunte con votazione palese, a maggioranza dei votanti.

Art. 48

Funzioni delle commissioni permanenti

1. Le commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio se alle stesse rimessi dal Sindaco o rinviati dal Consiglio o dalla Conferenza dei Capigruppo.
2. Le commissioni hanno potere d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza.
3. Su richiesta del Presidente della commissione, la Giunta comunale, a mezzo del Sindaco o Assessore competente, riferisce in commissione su singoli affari di pertinenza, sull'attuazione delle deliberazioni consiliari e sulla gestione dei servizi comunali.

Art. 49

Pubblicità dei lavori delle commissioni permanenti

1. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Delle riunioni delle commissioni è dato avviso mediante affissione all' Albo Pretorio e in altri luoghi pubblici almeno il giorno precedente a quello fissato per la riunione. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il Presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza può arrecare danno agli interessi del Comune.
2. Le sedute delle Commissioni si tengono di norma presso l'Aula consiliare.

CAPO II° COMMISSIONI TEMPORANEE

Art. 50

Costituzione e composizione delle commissioni temporanee

1. Il Consiglio Comunale può costituire al suo interno commissioni temporanee, stabilendone l' oggetto e la durata e determinando la loro composizione numerica.
2. Le commissioni temporanee sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, la maggioranza e la minoranza consiliare, e/o assessori comunali. La nomina dei componenti è effettuata dalla Giunta Comunale sulla base delle designazioni pervenute dai Capigruppo.
3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante. La Giunta Comunale provvede alla sostituzione sulla base della designazione

Art. 51
Indennità

1. Ove non siano previste indennità particolari e predeterminate per norma, ai componenti delle commissioni non compete alcuna indennità giornaliera di presenza.
2. Costituisce eccezione a quanto disposto dal comma 1 la commissione edilizia, ai cui membri compete una indennità giornaliera di presenza pari a quella percepita dai consiglieri comunali per le sedute consiliari.

Art. 52
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento ha efficacia una volta decorso il termine di pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione.
2. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 53
Diffusione

1. Copia del presente Regolamento è inviata dal Sindaco ai consiglieri comunali in carica, ai consiglieri neo-eletti, dopo la proclamazione dell'elezione, e ai consiglieri surroganti.
2. Una copia del Regolamento deve essere depositata nella sala consiliare, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.

INDICE

TITOLO I

Disposizioni preliminari

| | |
|---|-------|
| Art. 1 Oggetto | pag 2 |
| Art. 2 Consiglieri Comunali | pag 2 |
| Art. 3 Prima seduta del Consiglio - Consigliere anziano | pag 2 |
| Art. 4 Primi adempimenti del Consiglio | pag 2 |
| Art. 5 Presidenza del Consiglio | pag 2 |

TITOLO II

Gruppi consiliari

| | |
|--|-------|
| Art. 6 Costituzione | pag 3 |
| Art. 7 Presa d'atto del Consiglio | pag 3 |
| Art. 8 Conferenza dei Capigruppo | pag 3 |
| Art. 9 Convocazione e sedute della Conferenza dei Capigruppo | pag 4 |
| Art. 10 Funzioni rappresentative | pag 4 |

TITOLO III

Organizzazione delle sedute del Consiglio

| | |
|---|--------|
| Art. 11 Sede riunioni | pag 4 |
| Art. 12 Convocazione | pag 5 |
| Art. 13 Seduta di prima convocazione | pag 6 |
| Art. 14 Seduta di seconda convocazione | pag 6 |
| Art. 15 Divieto di trattazione di argomenti in sedute di seconda convocazione | pag 7 |
| Art. 16 Ordine del giorno | pag 7 |
| Art. 17 Sedute - Adempimenti preliminari | pag 7 |
| Art. 18 Registrazione delle sedute | pag 7 |
| Art. 19 Pubblicità e segretezza delle sedute | pag 7 |
| Art. 20 Aggiornamenti e sospensioni delle sedute | pag 8 |
| Art. 21 Obbligo di astensione dalle sedute | pag 8 |
| Art. 22 Partecipazione alle sedute di funzionari e soggetti esterni | pag 8 |
| Art. 23 Uso della lingua friulana | pag 8 |
| Art. 24 Partecipazione dell'Assessore non consigliere | pag. 9 |

TITOLO IV

Discussione e votazione

| | |
|---|--------|
| Art. 25 Ordine durante le sedute | pag 9 |
| Art. 26 Tumulto in aula | pag 9 |
| Art. 27 Prenotazione per la discussione | pag 10 |
| Art. 28 Svolgimento interventi | pag 10 |
| Art. 29 Durata degli interventi | pag 10 |
| Art. 30 Questioni pregiudiziali e sospensive | pag 11 |
| Art. 31 Fatto personale | pag 11 |
| Art. 32 Dichiarazione di voto | pag 11 |
| Art. 33 Votazione | pag 11 |
| Art. 34 Deliberazioni immediatamente eseguibili | pag 12 |
| Art. 35 Irregolarità nella votazione | pag 12 |
| Art. 36 Verbalizzazione delle riunioni | pag 12 |

TITOLO V

Diritti e prerogative dei consiglieri

| | |
|--|--------|
| Art. 37 Diritto all'informazione dei consiglieri | pag 13 |
| Art. 38 Interrogazioni e interpellanze | pag 13 |
| Art. 39 Mozioni | pag 14 |
| Art. 40 Svolgimento delle mozioni | pag 14 |
| Art. 41 Emendamenti alle mozioni | pag 14 |
| Art. 42 votazione delle mozioni | pag 14 |
| Art. 43 Mozione d'ordine | pag 14 |
| Art. 44 Manifestazione di sentimenti | pag 15 |

TITOLO VI

Commissioni consiliari

CAPO I° Commissioni permanenti

| | |
|--|--------|
| Art. 45 Costituzione e composizione delle commissioni permanenti | pag 15 |
| Art. 46 Presidenza e convocazione delle commissioni permanenti | pag 15 |
| Art. 47 Funzionamento delle commissioni permanenti | pag 16 |
| Art. 48 Funzioni delle commissioni permanenti | pag 16 |
| Art. 49 Pubblicità dei lavori delle commissioni permanenti | pag 16 |

CAPO II° Commissioni temporanee

| | |
|--|--------|
| Art. 50 Costituzione e composizione delle commissioni temporanee | pag 16 |
| Art. 51 Indennità | pag 17 |
| Art. 52 Entrata in vigore | pag 17 |
| Art. 53 Diffusione | pag 17 |